

COMUNE DI FORANO

SETTORE TECNICO

SCHEMA

CONVENZIONE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE

“.....”

In esecuzione a quanto disposto nei contenuti della Deliberazione di G.C. n.32 DEL 01/07/2021 e della Determinazione N. _____ DEL _____, con la presente Convenzione

Tra

- il Comune di Forano, rappresentato da....., nella sua espressa qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Forano - C.F. _____, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000;

e

- l'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “.....” rappresentata da il/la quale interviene in nome e per conto della suddetta Associazione sportiva in quanto Presidente Pro-tempore;

Premesso che:

con Determinazione n..... del ___/___/_____:

- sono stati approvati gli atti di gara con i relativi allegati, concernenti l'affidamento della durata di anni _____), per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo _____ ed è stata indetta procedura aperta per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo suddetto;
- entro il termine perentorio fissato dal Avviso Pubblico di Gara, pervenivano n. _____ offerte;
- a seguito di procedimento di valutazione, la Commissione Giudicatrice ha selezionato l'offerta presentata dall'Associazione Sportiva dilettantistica _____;
- Pertanto, con Determinazione n. _____/2021 l'affidamento gestionale in oggetto è stato affidato alla predetta Associazione contraente, come sopra generalizzata alle condizioni di cui agli atti posti a base di gara ed all'offerta;
- in ossequio all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, per l'affidamento di che trattasi non sussiste la necessità di redazione del D.U.V.R.I., non essendo configurabili rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo complesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Oggi, 2021, tra le parti costituite si conviene e si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della Concessione

Il servizio di gestione dovrà essere eseguito con l'osservanza delle condizioni tutte fissate oltre che nel presente atto, nell'Avviso di Procedura Aperta – Capitolato Tecnico, e relativi allegati, approvati con Provvedimento _____ del ___/___/_____, nella Dichiarazione multipla e nell'Offerta del concessionario.

Con la presente Convenzione, il Comune di Forano - “*Concedente*” - affida all'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “.....” - “*Concessionaria*” - l'utilizzo e la gestione dell'Impianto Sportivo comunale, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti presso al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive - allenamenti e attività agonistica-campionati - inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni Sportive debitamente autorizzate dal Concedente, sentito obbligatoriamente il Concessionario in merito alla disponibilità di orari e giorni per lo svolgimento di attività richieste, nelle modalità di cui all'art.3 della presente Convenzione.

Con la presente Convenzione, inoltre, sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi dell'impianto, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia le Associazioni e/o Società Sportive debitamente autorizzate dal Concedente.

Nel caso in cui dette Associazioni Sportive non dovessero rispettare le prescrizioni stabilite dalla Concessionaria e dai Regolamenti delle Federazioni di appartenenza, sarà il Concedente, su segnalazione della Concessionaria, o delle autorità competenti, a revocare la concessione di utilizzo dell'impianto ai contravventori.

Art. 3 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo oggetto della Convenzione è individuato come da tavole descrittive allegate.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente Convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 4 - Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente Convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente.

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva il diritto, per n. 60 giorni l'anno, di utilizzare gratuitamente per eventi di rilievo sportivo - sociale, le strutture oggetto del presente Avviso Pubblico, a sua insindacabile discrezione, si specifica che ai fini del calcolo dei giorni è da intendersi una giornata anche se l'impianto dovesse essere utilizzato per un frazione oraria giornaliera.

Il Concedente inoltre, sentita la Concessionaria, si riserva espressamente la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria, valutata la disponibilità di orari e giorni per svolgere le varie attività sportive:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate a Federazioni sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e/o per soggetti individuati dal Comune, fermo restando quanto su indicato in merito alla valutazione della disponibilità;

- solo occasionali, purché non sovrapposte all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria o da altri utilizzatori, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione delle strutture.

Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, che possa interferire con attività già inserite in calendario, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo, ricevendone autorizzazione, i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

La Concessionaria, inoltre, potrà inoltre utilizzare l'impianto, oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente.

Si conviene espressamente, inoltre, che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta, si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

Resta inteso che per tutte le attività poste in essere da Associazioni Sportive terze rispetto alla Concessionaria, la stessa è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti dall'uso dell'impianto, restando le stesse a carico delle Associazioni sportive terze.

Art. 5 - Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria provvederà:

- alla custodia, sorveglianza della struttura utilizzata dagli utenti, compreso il pubblico, anche sull'entrata e uscita all'impianto. L'utilizzo dell'impianto per gli utenti minorenni è consentito solo in presenza di insegnante, istruttore, dirigente e genitore;
- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto stesso;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso a norma di legge;
- all'invio mensile al Settore Tecnico di apposito calendario di utilizzo dell'impianto - giorni e orari di utilizzo diurno e/o notturno - sia da parte della Concessionaria, stessa che delle altre società sportive ammesse all'utilizzo;
- al pagamento delle spese per consumi idrici elettrici e di riscaldamento degli impianti.
- volturazione dei contratti di fornitura idrica, di energia elettrica e/o altri;

La Concessionaria, inoltre, assume l'impegno di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto, ad eccezione degli impianti termici, dei dispositivi antincendio ed estintori, per i quali sono attivi ed a carico del Concedente i controlli manutentivi con apposita ditta incaricata;
- manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico e relativi accessori;
- per il campo/campi da gioco e le aree limitrofe a verde: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture – arredi e attrezzature – connesse all'impianto.

Ed ogni altro obbligo ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale approvato con D.C. n. 11 del 21.06.2021 che integralmente si riporta:

1. I concessionari devono, altresì, garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche e la vocazione dello stesso, mediante l'espletamento, nello specifico, delle seguenti attività:
 - concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica dell'attività sportiva, sia al fine di ottenere

- i migliori risultati agonistici, sia creando attraverso di essa un contesto sano ed educativo di aggregazione sociale;
- imporre ai propri associati il rispetto delle regole per il corretto utilizzo dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi;
 - provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto;
 - provvedere all'accensione e allo spegnimento di fari, luci e caldaie;
 - provvedere alla pulizia dell'impianto, aree circostanti e suoi accessori, pulizia comprese le aree verdi e le superfici di gioco;
 - provvedere alla vigilanza e alla custodia dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei materiali in esso esistenti o che vi saranno collocati;
 - tenere un registro dei praticanti l'attività sportiva;
 - assicurare la presenza, durante gli orari di utilizzazione degli impianti, di personale addetto all'emergenza (antincendio, primo soccorso ecc.);
 - assicurare i propri iscritti contro gli infortuni all'interno del perimetro dell'impianto;
 - stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi di adeguato massimale determinato in sede di procedura selettiva;
 - stipulare idonea polizza assicurativa per danni, furti ed incendi all'impianto di adeguato massimale determinato in sede di procedura selettiva;
 - assumere a proprio nome e carico i costi delle utenze per il normale funzionamento della struttura, fornendo ricevuta al Comune;
 - pagare i tributi di competenza, ai sensi delle normative e regolamenti vigenti;
 - provvedere a propria cura e spese all'ordinaria manutenzione degli impianti, intendendosi per ordinaria manutenzione tutti gli interventi volti a tutelare l'integrità ed il buon funzionamento dell'impianto ivi compresa la manutenzione dell'impianto di illuminazione, compresa la cura delle aree verdi;
 - comunicare l'importo delle quote associative ed applicare una riduzione del 20% della quota associativa annuale ai residenti nel Comune di Forano;

2. Ai concessionari spetta:

- l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento della propria attività sportiva, con le modalità stabilite dal regolamento Comunale;
- l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione all'impianto,
- l'autonomia nella determinazione degli orari di svolgimento dell'attività sportiva;
- l'autonomia nella determinazione delle tariffe di associazione da applicare all'utenza, nel rispetto dell'offerta presentata in sede di gara
- lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi, o comunque entro 15 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente procederà prima ad un richiamo per iscritto e poi al recesso dalla presente Convenzione entro i successivi 10 giorni.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e, pertanto, saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576 - 1609 del Codice Civile.

La Concessionaria dovrà munirsi, inoltre, delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'eventuale effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;

La Concessionaria riconosce che la struttura non è – in via di principio – da considerarsi luogo di spettacolo, motivo per cui non è prevista l'apertura dello stesso al pubblico per spettacoli diversi da quelli dei Campionati Sportivi, tranne che per iniziative a carattere interno riservate ai soli soci.

La Concessionaria, inoltre, è tenuta a comunicare tempestivamente al Responsabile del Settore Tecnico ogni modificazione intervenuta negli assetti e nella struttura societaria e negli organismi tecnici ed amministrativi e si impegna, per sé e per altri aventi causa, alla perfetta osservanza di tutte le norme imposte dalle vigenti leggi antimafia.

Art. 6 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- a) riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- b) manutenzione straordinaria e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria o a danneggiamenti derivanti da atti vandalici al di fuori di utilizzo degli Impianti Sportivi.

Art. 7 - Responsabilità della Concessionaria – Polizze

La Concessionaria ha stipulato un'adeguata copertura assicurativa per:

- R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi), con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni(numero polizza.....) a copertura dei rischi attinenti la responsabilità per danni a persone - incluso anche il Comune di Forano

- e cose, sottoscritta in data.....2021;

- R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori), con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro verso prestatori di lavoro, prodotta dalla Compagnia di Assicurazioni (numero polizza.....) a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e dall'uso del complesso sportivo, sottoscritta in data..... 2021;

- Polizza Incendio a copertura degli immobili comunali e dei loro contenuti, sottoscritta in data 2021.

In caso di svolgimento di gare, l'Associazione terza rispetto alla Concessionaria, dovrà produrre tutta la documentazione necessaria per garantire la sicurezza e la coperta assicurativa a tutti gli atleti in campo.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 - Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- a) introiti derivanti da corsi per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura inerenti le precipue attività della concessionaria;
- b) entrate derivanti dall'utilizzo pubblicitario degli impianti, qualora autorizzati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa;
- c) entrate derivanti dall'utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi comuni, con i vincoli imposti dai contenuti dell'Offerta Tecnica.

Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune, il quale avrà diritto a percepire il 10 % degli introiti incassati.

Le attività svolte senza autorizzazione scritta del Comune comportano la decadenza della concessione d'uso dell'impianto.

Il versamento in favore del Comune Concedente sarà effettuato tramite versamento alla Tesoreria comunale, con apposita reversale e con bonifico su CCB, con causale "*Utilizzo impianto sportivo comunale*", dandone tempestiva comunicazione al Settore Servizi Tecnico. Tale situazione vale anche per l'organizzazione di tornei e quant'altro non sia collegato con l'attività federale ufficiale della Associazione Concessionaria.

Art. 9 - Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità con quanto contemplato dalla presente Convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte del Settore "*Tecnico*" del Comune, per quanto concernela parte strutturale e per quanto concerne l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 10 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente Convenzione.

Art. 11 - Durata della Concessione

La durata dell'affidamento gestionale è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 12 - Risoluzione anticipata della Convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento senza il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, non opportunamente comunicate al Concedente per le verifiche di competenza;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della Convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anticipata anche a mezzo e-mail;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5: "Oneri a carico della Concessionaria";
- f) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8: "Proventi dell'attività di utilizzo";
- g) violazione del disposto di cui al successivo art. 13: "Cessione della Convenzione";

Art. 13 - Cessione della Convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente Convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

Art. 14 - Modificazione della Convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 15 - Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

In ossequio all'art. 26 del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, per l'affidamento oggetto del presente atto non sussiste la necessità di redazione del D.U.V.R.I., non essendo configurabili rischi da interferenza, atteso che la struttura è concessa in gestione nel suo complesso.

Art. 16 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere con il soggetto gestore saranno risolte con le modalità previste dalle normative vigenti. In caso di mancato accordo bonario, per ogni controversia è esclusa la competenza arbitrale. Il foro esclusivo è quello di Rieti.

Art. 17 - Registrazione e spese

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 18 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le norme di legge vigenti in materia e il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11/2021, in quanto applicabile.

Art. 19 - Privacy

Il Comune concedente, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., informa il contraente che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'ASD

Il Presidente Pro Tempore

IL COMUNE

Il Responsabile del Settore

